

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13650

**Massima**

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile  
obbligazione contributiva - Presupposti - Sospensione del rapporto di lavoro per cause  
diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo - Irrilevanza -  
Fondamento.

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa.

**Integrale**

Contributi previdenziali - Omesso versamento - Sospensione concordata dall'attività  
lavorativa - Inderogabilità del minimale contributivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15158/2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. - (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 70/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 04/02/2013 R.G.N. 670/2011.

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 4 febbraio 2013, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato

l'opposizione, svolta dall'attuale ricorrente, avverso la cartella di pagamento per contributi pretesi dall'INPS, in riferimento a due lavoratori che avevano beneficiato, tra il 2007 e il 2009, in accordo con il datore di lavoro, di periodi di aspettativa non retribuita per una durata superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento (articolo 62, c.c.n.l. pubblici esercizi);

2. la Corte di merito ha ritenuto le sospensioni della prestazione lavorativa, concordate tra datore di lavoro e lavoratore oltre i limiti consentiti dalla contrattazione collettiva di categoria, non incidenti sull'obbligazione contributiva, stante la tassatività delle ipotesi di esenzione e deroga al minimale contributivo previste da legge, decreto ministeriale o contratto collettivo;

3. avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di sinallagma contrattuale nei contratti a prestazione corrispettive, della L. n. 389 del 1989, articolo 1, Decreto Legge n. 144 del 1995, articolo 29, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'articolo 91 c.p.c., in luogo dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, la parte ricorrente censura la sentenza assumendo che con la sospensione concordata della prestazione viene meno il diritto alla retribuzione e non sorge neanche l'obbligo datoriale di conformarsi ai minimi contributivi; assume inoltre la validità, per il solo settore edile, della regola della sospensione dell'obbligo contributivo in tassative ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro; censura, infine, la mancata compensazione delle spese del giudizio evocando l'evoluzione giurisprudenziale in materia;

5. il ricorso è da rigettare;

6. il primo motivo è inammissibile perché incentrato su un'asserita violazione del sinallagma contrattuale, da parte della Corte di merito, senza alcuna indicazione delle norme che si assumerebbero violate e del preteso error in iudicando commesso dalla Corte;

7. sulla questione centrale, della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, questa Corte (v. Cass. 9 giugno 2014, n. 12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione, in settore diverso da quello edile, dell'insegnamento per cui ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 29, convertito in L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in riferimento al settore turismo - pubblici esercizi; v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio 2011, n. 3969);

8. va riaffermato, pertanto, che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (il minimale contributivo), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corrispondenza della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione

corrispondenza della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva;

9. nella specie la Corte di merito ha evidenziato che si versava in ipotesi di accordo negoziale tra datore di lavoro e lavoratore per la sospensione della prestazione e ha correttamente applicato la regola dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva;

10. anche la censura avverso la regolazione delle spese del giudizio va rigettata, per avere la Corte di merito applicato la regola della soccombenza con statuizione immune da censure;

11. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

#### Integrale

Contributi previdenziali - Omesso versamento - Sospensione concordata dall'attività lavorativa - Inderogabilità del minimale contributivo

---